



**News n. 63 del 15 maggio 2023
a cura dell'Ufficio del massimario**

Alla Corte di giustizia Ue stabilire le condizioni in base alle quali il congelamento dei beni può essere applicato ad un *trust*.

T.a.r. per il Lazio, sez. II, ordinanza 11 aprile 2023, n. 6256 — Pres. Riccio, Est. Nobile

Unione europea – Misure restrittive nei confronti di soggetti coinvolti nel conflitto in Ucraina – Congelamento di capitali e risorse economiche - *Trust* - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi:

- a) se l'art.2, co.1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell'Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto cui il bene o le risorse appartengono;*
- b) (in caso di risposta negativa) se l'art.2, co.1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell'Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto associato alla persona cui il bene o le risorse appartengono;*
- c) (in caso di risposta negativa) se l'art.2, co.1 del Regolamento Ue n.269/2014 debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell'Allegato I del Regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto che controlla il bene o le risorse. (1)*

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per il Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia UE alcuni quesiti interpretativi inerenti le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento UE 17 marzo 2014, n. 269, come modificato dal successivo regolamento UE 23 febbraio 2022, n. 259 del Consiglio nonché sulle implicazioni e gli effetti di tale disciplina in caso di utilizzo dello strumento del *trust*.

Si tratta di un regolamento con il quale l'Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati.

In particolare, il dubbio interpretativo riguarda la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in relazione alla particolare posizione del disponente il *trust*, il quale - nella vicenda in esame - non è gestore o utilizzatore dei beni e dei rapporti conferiti, non rivesta ulteriori cariche (ad es. quella di *protector*) e non sia beneficiario finale.

In particolare, il soggetto inserito nella lista di cui all'allegato I al regolamento UE n. 269 del 2014 ha istituito un *trust* nel quale ha conferito la società controllante e altre società (ricorrenti), con l'effetto che anche quest'ultime, le cui quote sociali sono interamente possedute dalla società controllante, risultano inserite nel *trust*, senza che il disponente (inerte nella lista) mantenga poteri di gestione dei beni e dei rapporti oggetto del conferimento (affidata al *trustee*) o conservi il diritto al trasferimento dei beni in conformità all'atto istitutivo.

La questione sottoposta concerne, quindi, la possibilità di ritenere che i beni, le risorse e i rapporti conferiti nel *trust*, possano essere ritenuti comunque "appartenenti" al disponente, sebbene lo stesso non appaia come utilizzatore o gestore dei beni conferiti né beneficiario finale degli stessi, con l'effetto di potere applicare, in ogni caso, le misure di congelamento previste dall'art.2, comma 1, del regolamento UE n. 269 del 2014;

II- La sottesa vicenda può essere così sintetizzata:

Le prime ricorrenti sono società immobiliari e di servizi -costituite rispettivamente nel 1970, nel 1983 e nel 2014- che si occupano di acquisto, costruzione, permuta, possesso, vendita e locazione nonché di amministrazione di terreni, fabbricati e beni immobili in genere.

Tutte le predette società sono controllate interamente da un'altra, con sede alle Bermuda, che, a sua volta, è stata conferita all'interno di un *trust* (irrevocabile), il cui attuale *trustee* (cd. fiduciario) è un'altra società fiduciaria di diritto svizzero, che ricorre unitamente alle sopra citate società.

Il suddetto *trust* è stato istituito da una persona fisica (cd. *settlor* o disponente) con atto del 2007, successivamente modificato nel 2014, ed è regolato dalla legge dello Stato di Bermuda. Il *trust* prevede sia la figura del *trustee*, che quella del *protector* (o guardiano) affidata ad un terzo persona fisica.

Il *trustee*, essenzialmente, ha il compito di gestire e amministrare i beni conferiti in ossequio alle disposizioni dell'atto istitutivo (e della legge regolatrice) e di trasferire, al termine del *trust* o in conformità ad esso, i beni conferiti ai beneficiari. Il *protector* ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del programma previsto nel *trust*.

Inizialmente, l'istitutore del *trust* figurava tra i beneficiari, unitamente alla sorella ed al nipote dello stesso (esclusi dal *trust* con atto del 2017) nonché ai suoi discendenti (allo stato, inesistenti).

Con la decisione PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) 2022/337 del 28 febbraio 2022 (modificativa della decisione PESC 2014/145) e con il regolamento di esecuzione UE 2022/336 del 28 febbraio 2022 (modificativo del regolamento UE 269 del 17 marzo 2014, concernente “misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”), il Consiglio dell'Unione europea ha incluso l'istitutore nell'elenco dei destinatari delle misure previste dal suddetto regolamento UE.

Con provvedimento notificato il 16 marzo 2022 al legale rappresentante/consigliere delegato delle società, il Comitato di Sicurezza Finanziaria, costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2 del regolamento UE n. 269 del 2014 e del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (“misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”) il “congelamento” delle quote sociali e dei beni di proprietà delle medesime società in quanto “riconducibili in via indiretta al *settlor*”.

In particolare, il suddetto Comitato ha ritenuto, sulla base delle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza, che il “titolare effettivo” delle predette società fosse l'istitutore del *trust*, avvalendosi allo scopo dell'informativa rilasciata da un istituto bancario, ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”).

Con ricorso depositato nel 2022, le predette società (attinte dal succitato provvedimento di congelamento) chiedono l'annullamento del provvedimento di congelamento adottato in esecuzione dell'art. 2 del regolamento UE n. 269/2014, argomentando nel senso della completa estraneità delle stesse alla sfera di influenza del *settlor*.

In particolare, si evidenzia come l'avvenuto conferimento della società controllante all'interno del *trust* di controllo determina, a seguito dell'estromissione dell'istitutore dal novero dei beneficiari, la completa dissociazione delle società ricorrenti dal patrimonio del medesimo disponente e dalla sua sfera di influenza, con conseguente dedotta illegittimità del congelamento delle quote e dei beni ad esse pertinenti.

Secondo la tesi delle ricorrenti l'art.2, comma 1 del regolamento UE n.269 del 2014, come modificato dal regolamento UE n. 476 del 2014 del Consiglio del 12.5.2014, dovrebbe essere interpretato nel senso che l'istituzione del *trust*, e il conferimento dei relativi beni, con la successiva estromissione del disponente fra i possibili beneficiari, determinando il passaggio di proprietà in capo al *trustee* (*legal owner* dei beni fino al trasferimento ai beneficiari) e in assenza (in virtù dell'atto istitutivo e della legge regolatrice) di un potere (diretto o indiretto) di gestione e controllo risalente in capo al *settlor*, impedirebbe di ritenere sussistente, all'attualità, il presupposto per ritenere che le società incise dal provvedimento

di congelamento siano riconducibili (direttamente quanto indirettamente) al soggetto listato.

III. – Con l'ordinanza in rassegna il collegio, dopo aver descritto la vicenda processuale e le difese formulate dalle parti, ha osservato quanto segue:

- a) in relazione alla disciplina europea, il contesto normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del regolamento UE n. 269 del 17 marzo 2014, “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”, secondo cui:
 1. *"Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I".*
 2. *"È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio";*
- b) in ordine alla normativa nazionale, in attuazione della direttiva UE n.2005/60/CE, l'Italia ha adottato il d.lgs. n.109 del 22 giugno 2007, al fine di “prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”;
 - b1) in particolare, l'art.3 del d.lgs. n.109 del 2007, come modificato con il d.lgs. n.90 del 2017, ha istituito il Comitato di sicurezza finanziaria, ovvero l'organo, in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, deputato, ai sensi del comma 6 del citato articolo, ad adottare le misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia delle finanze ai sensi della vigente normativa;
 - b2) nella fattispecie in esame, il Comitato di sicurezza finanziaria, legittimato all'adozione del provvedimento impugnato sulla base dell'art.3, comma 6, del d.lgs. n.109 del 2007, ha ritenuto che le risorse economiche imputabili in Italia dalle società ricorrenti, in quanto controllate interamente dalla società controllante il *trust*, fossero in realtà sostanzialmente riconducibili al disponente, sia pure in via indiretta;
 - b3) l'art.5 del d.lgs. n. 109 del 2007 disciplina le conseguenze del congelamento dei fondi, prevedendo il divieto di “trasferimento, disposizione o utilizzo” delle risorse congelate, che vengono pertanto sottratte alla disponibilità del soggetto designato (inciso dal congelamento) e, al contempo, il divieto di “mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio”;

- b4) il provvedimento oggetto della presente iniziativa processuale si fonda, dal punto di vista probatorio, sulle comunicazioni che un istituto bancario nazionale ha inviato alla Guardia di finanza, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n.231 del 2007, con il quale l'Italia, sempre in attuazione della direttiva UE n.2005/60/CE, ha dato luogo ad un corpo normativo "a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo";
- b5) nell'ordinamento nazionale la possibilità di utilizzare lo strumento del *trust* è previsto dalla l. n.364 del 16 ottobre 1985, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trust*;
- c) le ragioni del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea:
- c1) nella fattispecie, il Tribunale ravvisa un dubbio interpretativo sulle disposizioni recate dall'art. 2, comma 1, del regolamento UE n. 269 del 2014 e, ulteriormente, sulle implicazioni e gli effetti di tale disciplina in caso di utilizzo dello strumento del *trust*;
- c2) nella fattispecie in esame, il soggetto inserito nell'allegato I al regolamento UE n. 269 del 2014 ha istituito un *trust* nel quale ha conferito la società controllante e le ricorrenti, con l'effetto che anche quest'ultime, le cui quote sociali sono interamente possedute dalla controllante, risultano inserite nel *trust*, senza che - stando a quanto emergente dalle acquisizioni processuali - il disponente mantenga poteri di gestione dei beni e dei rapporti oggetto del conferimento (affidata al *trustee*) o conservi il diritto al trasferimento dei beni in conformità all'atto istitutivo, essendo stata deliberata l'esclusione irrevocabile dal novero dei beneficiari del *trust*;
- c3) emerge, quindi, il dubbio sulla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in relazione alla particolare posizione del disponente il *trust*, che non sia gestore o utilizzatore dei beni e dei rapporti conferiti, e non rivesta ulteriori cariche (ad es. quella di *protector*) e non sia beneficiario finale. Il *trust* in esame è, infatti, costruito secondo il consueto schema: i beni conferiti dal disponente vengono nominalmente intestati al *trustee*, il quale li amministra e gestisce in base all'atto istitutivo e, in ossequio alle relative regole (conformi a quelle della legge regolatrice), effettua poi il trasferimento finale ai beneficiari, i quali acquisiscono la piena proprietà dei beni al momento del relativo trasferimento;
- c4) la questione sottoposta concerne, quindi, la possibilità di ritenere che i beni, le risorse e i rapporti oggetto di conferimento possano essere ritenuti comunque "appartenenti" al disponente, sebbene lo stesso non sia utilizzatore o gestore dei beni conferiti né beneficiario finale degli stessi, ovvero, a soggetto "associato" al disponente o, in ultima analisi, "controllati" dal disponente stesso, con il conseguente effetto di potere

applicare, in caso di beni conferiti in trust dal disponente designato (o listato), le misure di congelamento previste dall'art.2, comma 1, del regolamento UE n. 269 del 2014;

d) il dubbio interpretativo è rilevante ai fini della decisione della controversia, in quanto il provvedimento impugnato si fonda su tale disposizione (vincolante per gli Stati membri e direttamente applicabile) e la parte ricorrente, nei motivi di ricorso, contesta la sussistenza dei presupposti giuridici individuati dalla soprarichiamata norma del regolamento (viceversa affermata dalla autorità emanante e sostenuta dalla difesa della parte resistente), proprio sulla base dell'avvenuto conferimento in *trust*;

d1) l'istituzione di un *trust* e il conferimento in esso dei beni rappresenta un fenomeno di frequente utilizzo, all'attenzione degli ordinamenti, soprattutto con riguardo al tema degli effetti giuridici che derivano dall'intestazione nominale dei beni dal disponente al *trustee*;

d2) riguardo a tale formale passaggio, si potrebbe infatti ritenere che l'intestazione formale al *trustee* non implichi un vero e proprio effetto traslativo dei beni, ma la semplice intestazione, a titolo gratuito, dei beni, essenzialmente a scopo segregativo (rispetto al patrimonio personale del *settlor*, innanzi tutto). Tale orientamento è stato avallato, anche recentemente, dalla Corte di cassazione (cfr. Cass., civ. 28 ottobre 2021, n. 30430; 21 dicembre 2020, n. 29199; 15 novembre 2019, n.29727 in *Foro it. Rep.* 2019, voce *Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari*, n. 11);

d3) applicando tale logica, si dovrebbe ritenere che il bene (o la risorsa) conferito in un *trust* non fuoriesca stabilmente dal patrimonio del disponente, talché il bene continua ad "appartenere" al disponente, perlomeno fino al definitivo trasferimento ai beneficiari. In tale ottica interpretativa, la nozione di "appartenenza" prefigurata dall'art.2, co.1 del regolamento UE n. 269 del 2014 non creerebbe problemi di sorta, divenendo incontestabile che sono possibili le misure di congelamento fintantoché il bene non sia stato trasferito al beneficiario. Peraltro, anche l'intestazione formale del bene al *trustee* non implica confusione dei beni conferiti in trust con il patrimonio personale di quest'ultimo (ulteriore effettivo segregativo del *trust*);

d4) nella controversia in esame, nelle premesse dell'atto istitutivo del *trust*, si afferma che "*The Original Trustees have received or otherwise had placed under their control the property specified in the Schedule...*". Inoltre, al *trustee* non è permesso, salvo le eccezioni ivi stabilite, alienare beni senza il consenso scritto del *protector*, a conferma dell'insussistenza della pienezza delle facoltà spettanti, come regola generale, al proprietario sostanziale del bene;

- d5) nel *trust*, dunque, si assiste ad una formale intestazione del bene in capo al *trustee*, non finalizzata tuttavia ad accrescere la sfera giuridico-economica dei diritti di quest'ultimo, né, parallelamente, ad attribuire al *trust fund* una vera e propria soggettività giuridica (ossia la titolarità della proprietà del bene). Lo scopo dell'istituto, del resto, è quello di realizzare precipuamente l'interesse del disponente, il quale ottiene la segregazione del proprio patrimonio personale dalla massa di beni e diritti conferiti, liberandosi al contempo degli oneri di gestione, transitati, unitamente alla formale intestazione, in capo al *trustee*, con ulteriore segregazione rispetto al patrimonio di quest'ultimo;
- d6) ciò posto, si dubita se, durante la vigenza del *trust*, si possa ritenere, in forza della particolarità del relativo schema, che i beni (o le risorse) "appartengano" comunque al disponente, quanto meno in modo concorrente con il *trustee* (o eventualmente in modo esclusivo), rendendo quindi possibile l'adozione delle misure di congelamento in caso di beni (o risorse) conferiti in *trust*, ai sensi dell'art.2, comma 1, del regolamento UE n.269 del 2014, allorché il disponente sia stato designato e inserito nell'Allegato I al predetto regolamento;
- e) tale ipotesi interpretativa viene, quindi, rimessa alla Corte di giustizia, allo scopo di chiarire quale sia la corretta interpretazione della locuzione "appartenenza" delineata dalla norma in questione;
- e1) ritiene il giudice rimettente che sia possibile ritenere che, con tale espressione, la norma intenda fare riferimento sia alla situazione tradizionale, nella quale il soggetto indicato abbia la proprietà piena ed esclusiva del bene (o della risorsa), sia a situazioni "atipiche" o "ibride", come quelle relative al conferimento del bene in un *trust fund*, nelle quali il bene risulti nominalmente intestato ad un soggetto (il *trustee*), senza tuttavia che questo ne possa essere considerato, in termini sostanzialistici, l'effettivo proprietario, difettando di un potere di disposizione pieno e incondizionato, tipicamente espressivo delle facoltà dominicali;
- e2) la suddetta opzione interpretativa soddisferebbe pienamente la finalità della disposizione recata dall'art. 2 del regolamento UE n.269/2014, che è quella di reagire efficacemente nei confronti delle azioni che minacciano la sovranità dello Stato ucraino, creando "disagio" nei confronti di soggetti per i quali l'Unione Europea ha ritenuto, a vario titolo, che abbiano appoggiato le strategie volte all'usurpazione dell'integrità politica e territoriale dell'Ucraina. L'utilizzo del *trust*, almeno finché i beni non vengano definitivamente assegnati a terzi, costituirebbe, d'altra parte, uno strumento agevolmente utilizzabile per eludere la norma introdotta a tale scopo nell'ordinamento europeo;

- f) l'assunto secondo cui il disponente, per effetto della mutata intestazione formale dei beni, non cesserebbe di avere un legame giuridicamente rilevante con i beni potrebbe trovare conferma anche nella disciplina che la direttiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 appresta per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In conformità a tale direttiva (cfr. art.3, comma 6, lett. b) n. I), in caso di *trust* il disponente rappresenta, unitamente agli altri soggetti qualificati ivi contemplati, il "*titolare effettivo*", ossia "*la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione...*";
- f1) la logica sottesa all'art.3, comma 6, lett. b) n. I della citata direttiva UE 2015/849 potrebbe essere utilizzabile a sostegno della tesi esposta, anche ai fini dell'interpretazione dell'art.2, comma 1, del regolamento UE n.269 del 2014, posto che, in entrambe le situazioni disciplinate, la situazione presupposta è la stessa: il disponente il *trust* costituisce *ex sé* una figura che, unitamente alle altre figure che hanno un ruolo importante nella gestione o nelle finalità del *trust* (es. il *trustee* o i beneficiari), mantiene un legame significativo con i beni conferiti, essendo in grado di influenzarne, in un modo o nell'altro, la gestione;
- f2) pertanto, si potrebbe ritenere che, ai fini delle misure di congelamento previste dal regolamento UE n. 269 del 2014, il disponente esercita, perlomeno indirettamente, la proprietà sui beni (la direttiva UE 2015/849, all'art. 3, comma 6, lett. b) n. V, ipotizza la possibilità di "controllo sul *trust* attraverso la proprietà "diretta" o "indiretta");
- f3) in conclusione in ordine alla nozione di "appartenenza" introdotta dall'art.2, comma 1, del citato regolamento UE la stessa potrebbe configurarsi, non solo in caso di appartenenza formale o diretta del bene al soggetto designato, ma anche nei casi di "appartenenza sostanziale o indiretta", in cui (come nell'ipotesi del *trust*), un soggetto (il disponente), pur non possedendo direttamente i beni conferiti né avendone la disponibilità o l'intestazione formale, è obiettivamente in grado di esercitare un'influenza sostanziale sui beni, vuoi perché è in grado di riacquisirne anche la proprietà formale (come detto, per scioglimento anticipato del *trust fund* ovvero per rifiuto o impossibilità di devoluzione ai beneficiari), vuoi perché, istituendo il *trust* e affidando la gestione ed il controllo a soggetti di sua fiducia, da lui scelti, è in grado preventivamente di orientarne l'utilizzo (e soprattutto la destinazione finale);
- g) in via alternativa, ove si dovesse ritenere che nemmeno l'appartenenza a soggetto associato al disponente designato nell'allegato I sia configurabile in caso di *trust*, si potrebbe sostenere che il disponente si trovi comunque in una condizione di

"controllo" rispetto ai beni conferiti (legittimando quindi l'adozione delle misure di congelamento ai sensi dell'art.2, comma 1, del regolamento UE n. 269 del 2014), essendo in grado di spiegare un'influenza rilevante sui beni stessi;

- g1) nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la nozione di controllo è considerata in termini di "*possibilità, conferita da diritti, contratti o altri mezzi, di esercitare un'influenza determinante*" (cfr., Corte di giustizia UE, sez. IV, 4 marzo 2020, n.10);
- g2) a tal ultimo proposito, secondo il remittente, la situazione di controllo, in capo al disponente, prescinde dalla circostanza che, in forza di clausole contenute nell'atto istitutivo, nel corso del periodo di validità del *trust* possano verificarsi, per cause ordinarie o straordinarie, mutamenti nelle figure amministrative del *trust*, con particolare riguardo al *trustee* o al *protector*, atteso che i soggetti che dovessero eventualmente subentrare nella gestione del *trust* o, comunque, nello svolgimento di ruoli significativi, agiranno in forza di clausole stabilite dal disponente nell'atto istitutivo. Pertanto è chiesto alla Corte di giustizia di chiarire quali siano i presupposti in presenza dei quali si possa ritenere sussistente la condizione per cui il disponente "controlla" i beni anche in ipotesi di mutamento successivo (rispetto all'atto istitutivo) delle figure che detengono poteri amministrativi, a prescindere dal consenso del disponente e anche laddove non risulta che quest'ultimo mantenga poteri di gestione o utilizzo rispetto ai beni conferiti

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- h) sul congelamento dei beni di cittadini extra UE in materia di terrorismo e riciclaggio, si veda Corte di giustizia UE, grande sezione, 3 settembre 2008, C-402/05, C-415/05 (in *Foro it.*, 2008, IV, 465 con nota di commento), che ha affermato importanti principi sul tema dei rapporti tra i compiti affidati al giudice comunitario e le risoluzioni adottate dal consiglio di sicurezza dell'ONU, osservando che il primo è tenuto, in conformità alle competenze a lui attribuite dal trattato Ce, a garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ivi inclusi gli atti che mirano ad attuare risoluzioni adottate dal consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della carta delle Nazioni unite;
- h1) nella nota di commento citata si osserva che tale pronuncia, con la quale la Corte di giustizia ha riformato le sentenze del Tribunale di I grado del 21 settembre 2005, causa T-306/01, Ahmed Ali Yusuf e altro c. Consiglio dell'Unione europea (in *Foro it.*, 2006, IV, 94, con nota di A. PIOLETTI-S. FANCELLO, e causa T-315/01, Kadi c. Consiglio dell'Unione europea, in *Foro it. Rep.*, 2007, voce *Unione europea*, nn. 876, 896, 1227, 1645) realizza una

- sintesi complessivamente efficace tra le esigenze di rispetto dei diritti fondamentali e le ragioni alla base del complesso meccanismo di sanzioni messo in opera lungo l'asse Onu-Ue a partire dal 2001;
- h2) la decisione della grande sezione afferma il principio che il giudice comunitario può sindacare gli atti di diritto comunitario adottati per dare attuazione alle risoluzioni del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (smentendo in tal modo l'orientamento del giudice di primo grado dell'UE, espresso non solo con le sentenze annullate, ma anche con le seguenti: Trib. I grado, 31 gennaio 2007, causa T-362/04, Minin c. Commissione Ce, in Foro it. Rep., 2007, voce Unione europea, n. 897, nonché in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2007, 679, con nota di M.D. POLI, e 12 luglio 2006, causa T-253/02, Ayadi c. Consiglio dell'Unione europea, in Foro it., 2007, IV, 190, con nota di G. ARMONE);
- h3) in dottrina, la critica più radicale e autorevole a tale indirizzo resta quella espressa da B. CONFORTI, *Decisioni del consiglio di sicurezza e diritti fondamentali in una bizzarra sentenza del Tribunale comunitario di primo grado*, in *Dir. Unione europea*, 2006, 345;
- h4) nella medesima sentenza nn. C-402/05, C-415/05 del 2008, la Corte di giustizia UE, in tema di trasparenza e garanzie difensive, afferma che le misure di congelamento dei fondi di persone o entità sospettate di terrorismo, pur costituendo in linea di principio una restrizione giustificabile del diritto di proprietà, devono essere adottate secondo procedure che forniscano all'interessato la possibilità di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti. In tal modo va oltre quanto già affermato con le pronunce 27 febbraio 2007, causa C-354/04 P, Gestoras Pro Amnistia c. Consiglio dell'Unione europea, e 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e altro c. Consiglio dell'Unione europea (in *Foro it.*, 2007, IV, 189, con nota di G. ARMONE) e 1° febbraio 2007, causa C-266/05 P, Sison c. Consiglio dell'Unione europea (in *Foro it.*, 2007, IV, 510). In proposito la decisione fa riferimento anche al principio di tutela effettiva sancito, oltre che dagli art. 6 e 13 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, dall'art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e ciò sulla scia di Corte giust. 13 marzo 2007, causa C-432/05, id., Rep. 2007, in Foro it., IV, n. 1421);
- h5) sulle restrizioni al diritto di proprietà, la sentenza nn. C-402/05, C-415/05 del 2008 citata ribadisce l'orientamento che impone un bilanciamento tra mezzi e fini, inaugurato da Corte giust. UE 30 luglio 1996, causa C-84/95, Bosphorus Airways, (in *Foro it., Rep. 1997, voce Unione europea, n. 458);*
- i) sulla figura del *trust*, all'interno di una alluvionale letteratura, si distingue Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2043 (in *Foro it.*, I, 2014 con nota di VICINO)

secondo cui il pignoramento immobiliare eseguito nei confronti del *trust*, in persona del *trustee*, anziché nei riguardi di quest'ultimo, è illegittimo perché diretto ad un debitore inesistente. Ne consegue che il pignoramento immobiliare avente ad oggetto beni conferiti in un *trust* debba avere quale esclusivo destinatario il *trustee*, anche prescindendo dalla spendita di tale qualità (a tal proposito, in dottrina, cfr. F. CORSINI, *L'espropriazione forzata immobiliare (erroneamente) proposta contro il trust in persona del trustee*, in *Giur. it.*, 2014, 1921). Viceversa, l'esecuzione che aggredisce beni formalmente attribuiti ad un *trust*, anche se in persona del fiduciario, dà origine ad una "fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile";

- i1) nella nota di commento l'autore ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale sull'istituto del *trust*, osservando che si è registrato nel tempo un atteggiamento ondivago della giurisprudenza di merito (v. Trib. Brescia 12 ottobre 2004, in *Foro it.*, *Rep.* 2005, voce *Diritto internazionale privato*, n. 34, che considera il *trust* come un autonomo soggetto giuridico; nel diverso senso che il *trust* sia privo di soggettività, ma configuri contestualmente un centro di imputazione di effetti giuridici, v. Trib. Torino 10 febbraio 2011, in *Foro it. Rep.* 2011, voce *Trust*, n. 56), fino a che la suprema corte ha ribadito che esso non configura un ente provvisto di personalità giuridica poiché non vi sono neppure le condizioni per elevarlo ad autonomo soggetto di diritto;
- i2) ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989 n. 364, infatti, il *trust* determina un mero complesso di beni e rapporti giuridici, formalmente intestato ad un fiduciario - il *trustee* - e funzionalmente riservato ad un precipuo scopo o a soddisfare l'interesse di uno o più beneficiari. Ne consegue che l'unico soggetto legittimato ad intrattenere relazioni esterne con i terzi sia il *trustee* non già in veste di rappresentante legale (non esistendo, appunto, il *trust* come soggetto giuridico), ma in quanto titolare esclusivo del potere di disporre del patrimonio vincolato;
- i3) in tal senso la Corte di cassazione rinvia ai propri precedenti: Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25800 (in *Foro it.*, *Rep.* 2015, voce *Diritto internazionale privato*, n. 33), secondo cui il *trust* non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, e formalmente intestati al *trustee*, il quale, pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l'unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio (in applicazione dell'anzidetto principio, la suprema corte, confermando il decreto impugnato, ha ritenuto

che, costituiti in *trust* i diritti di tutti gli obbligazionisti di una società, solo il *trustee* era legittimato ad insinuare i relativi crediti al passivo della garante poi fallita); Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25478 (in *Foro it., Rep.*, voce *Tributi in genere*, n. 1584); Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2015, n. 3456 (in *Foro it., Rep.*, voce *Trust*, n. 37); Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105 (in *Foro it.*, 2015, I, 1328, con nota di PALMIERI) secondo cui posto che il trust non costituisce un soggetto giuridico a sé stante, la sua mancata evocazione nel giudizio in cui si discute della validità del medesimo non configura violazione del principio del contraddittorio, né delle regole sul litisconsorzio necessario;

- i4) la Corte (sempre nella citata sentenza n. 2043 del 2017) ha poi specificato che è precipuo compito del giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la sussistenza delle indefettibili condizioni dell'azione esecutiva e dei relativi presupposti processuali, atteso che la loro eventuale mancanza — anche sopravvenuta — renderebbe del tutto ultronea la prosecuzione del processo esecutivo;
- i5) infine, evidenza che il mancato riconoscimento della soggettività giuridica al *trust* si riflette sulla questione concernente la trascrivibilità sia dell'atto di dotazione sia del relativo pignoramento; per cui è evidente l'invalidità della nota di trascrizione, giacché disposta nei confronti di un destinatario che non vanta la qualificazione di soggetto di diritto e, quindi, non esiste; in dottrina, in adesione alla corrente contraria alla trascrizione del *trust*, v. MURITANO, *Conflitti giurisprudenziali in tema di trascrizione del trust*, in *Trusts*, 2014, 361;
- i6) in dottrina, rispetto al tema della rappresentanza e, in particolare, delle differenze concettuali tra il ruolo del *trustee*, da un canto, e quello degli amministratori di una qualsiasi società o di un condominio, dall'altro, vedi CHIZZINI, *Revoca del trustee e legittimazione all'azione possessoria*, in *Trusts*, 2000, 50; M.A. LUPOI, *Profili processuali del trust*, in *Trusts*, 2009, 166, con specifico riferimento al processo di cognizione;
- i7) più in generale, con riguardo alla mancanza di soggettività giuridica del *trust*, tale essendo un mero istituto costitutivo di una massa patrimoniale “segregata” dal patrimonio personale del *trustee*, cfr. M. GIULIANO, *Contributo allo studio dei trust «interni» con finalità parasuccessorie*, Torino, 2016, 108; E. TIMPANO, *Le trasformazioni eterogenee atipiche*, Torino, 2015, 347 s.;
- i8) sul difetto di soggettività giuridica del *trust* e sulla conseguente esclusiva legittimazione processuale a stare in giudizio del *trustee*, cfr. E. D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale*, Torino, 2016, 111.

